

Deliberazione della Giunta Regionale 13 marzo 2017, n. 17-4762

L.r. 2/2009 e s.m.i. - articolo 11 "Commissione tecnico consultiva per la classificazione delle piste da sci". Revoca della D.G.R. n. 47-3355 del 23/5/2016. Approvazione dei criteri e indirizzi procedurali e tecnici per la classificazione delle piste da sci da discesa e da fondo e del regolamento interno della Commissione.

A relazione dell'Assessore Parigi:

Premesso che:

la legge 24.12.2003, n. 363 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo", ha previsto che le regioni adeguino la propria normativa alle disposizioni in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo e ai principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili;

la legge regionale 26.01.2009 n. 2 e s.m.i. ha recepito i principi contenuti nella legislazione nazionale e ha provveduto a disciplinare la gestione e la fruizione in sicurezza delle aree sciabili delineando i principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della montagna, sia nel periodo invernale che estivo;

con le recenti leggi regionali n. 19/2016 e n. 1/2017 sono state apportate ulteriori sostanziali modifiche alla l.r. 2/09 e s.m.i. ora intitolata "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna", modifiche che hanno interessato anche i parametri e la procedura per la classificazione delle piste da sci, di cui agli articoli 6, 7 e 8 della stessa legge.

Dato atto che:

il nuovo comma 1 dell'art. 6 prevede che le piste di discesa e di fondo siano classificate sulla base di criteri definiti con deliberazione della Giunta Regionale, nel rispetto dei termini indicati all'articolo 7, commi 2 e 3;

a seguito della modifica del comma 5 dell'articolo 7, la presentazione della domanda di classificazione costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti di cui alla legge in oggetto, anche se il comune di riferimento non ha provveduto all'individuazione dell'area sciabile e di sviluppo montano;

gli elaborati di progetto a corredo della domanda di classificazione delle piste, previsti all'art. 8 lettera b) dovranno tener conto dell'area sciabile solo nel caso in cui la stessa sia stata già individuata con provvedimento della Giunta Regionale;

è stata introdotta la consultazione telematica dell'elenco delle piste di cui all'articolo 10;

la commissione di cui al citato articolo 11 è stata rinominata nel modo seguente: "Commissione tecnico consultiva per la classificazione delle piste da sci";

il nuovo comma 3 dell'articolo 24 ha modificato i parametri per la classificazione delle piste da sci da discesa come di seguito riportati:

"Le piste da discesa si classificano in:

- a) piste facili, segnate in blu: la loro pendenza longitudinale e trasversale massima non può superare il 25 per cento, ad eccezione di brevi tratti inferiori a 50 m. in zone non delimitate;
- b) piste di media difficoltà, segnate in rosso: la loro pendenza longitudinale e trasversale massima non può superare il 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti inferiori a 100 m. in zone non delimitate, e la loro pendenza longitudinale media è superiore al 20 per cento;
- c) piste difficili, segnate in nero: la loro pendenza longitudinale massima supera i valori massimi delle piste rosse e la loro pendenza longitudinale media è superiore al 20 per cento.”

l'introduzione del comma 3bis stabilisce inoltre che;

“E' facoltà del gestore presentare motivata richiesta di classificazione differente della pista rispetto alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 24 della l.r. 2/2009 e s.m.i., laddove ricorrano fattori differenti dalla pendenza che incidono comunque sul grado di difficoltà, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, la larghezza della pista, la sua esposizione, la presenza di neve artificiale, la presenza di ostacoli naturali e non, la consistenza del bordo pista.”

Preso atto che:

la Direzione Promozione della Cultura del Turismo e Sport e, in particolare il Settore A2004A Offerta Turistica e Sportiva, rimane la struttura regionale alla quale, in attuazione dell'art. 7 della l.r. 2/2009 e s.m.i., è affidato detto procedimento di classificazione delle piste da sci, avvalendosi del parere della Commissione tecnico-consulativa per le aree sciabili di cui all'articolo 11 della l.r. 2/2009 e s.m.i.;

con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 23 del 8 marzo 2016 sono stati rinnovati i componenti della Commissione di cui all'art. 11 della l.r. 2/2009 e s.m.i.;

detta Commissione è tenuta a rilasciare il parere sulla classificazione delle piste da sci da discesa e da fondo, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 11 della l.r. 2/09 e s.m.i., suddividendole per categoria in base alla rispondenza ai requisiti tecnici con riferimento ai parametri del comma 3 dell'articolo 24, della medesima legge;

con la D.G.R. n. 47-3355 del 23/05/2016 venivano approvati indirizzi procedurali e tecnici per la classificazione delle piste che risultano attualmente superati in considerazione dell'entrata in vigore delle modifiche normative.

Si ritiene pertanto necessario ridefinire gli aspetti tecnici per la classificazione delle piste da sci da discesa e da fondo approvando l'allegato 1): “Criteri e indirizzi procedurali e tecnici per la presentazione della domanda di classificazione delle piste da sci da discesa e da fondo ai sensi del comma 1 art. 6 e artt. 7 e 8 della legge regionale n. 2 del 26.01.2009 e s.m.i.”, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento in attuazione del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 2/2009, e in sostituzione dell'allegato 1 della D.G.R. n. 47-3355 del 23/05/2016;

risulta, altresì, necessario aggiornare il regolamento interno che individua le modalità di convocazione, il numero legale, la delega e la metodologia di esame delle domande di classificazione delle piste, regolamento di cui all'allegato 2): “Regolamento interno della Commissione tecnico-consulativa per le aree sciabili di cui all'articolo 11 della l.r. 2/2009 e s.m.i.” facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che annulla e sostituisce integralmente l'allegato 2 della D.G.R. n. 47-3355 del 23/05/2016;

dato atto che il contenuto degli allegati 1) e 2) al presente provvedimento è stato approvato dalla Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 31/01/2017, il cui verbale è agli atti presso l'ufficio regionale competente e ulteriormente dettagliati dal gruppo ristretto riunitosi in data 8/3/2017 (documentazione agli atti della Direzione);

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016.

Per le motivazioni espresse in premessa, la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di approvare il documento allegato 1): “*Criteri e indirizzi procedurali e tecnici per la presentazione della domanda di classificazione delle piste da sci da discesa e da fondo ai sensi del comma 1 art. 6 e artt. 7 e 8 della legge regionale n. 2 del 26.01.2009 e s.m.i.*”, contenente i requisiti tecnici necessari per la classificazione delle piste da sci, di discesa e di fondo e gli indirizzi procedurali per la classificazione, che costituisce indirizzo generale in coerenza con i disposti del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 2/2009 e s.m.i., facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che sostituisce l'allegato 1 della D.G.R. n. 47-3355 del 23/05/2016;
- di approvare il documento allegato 2): “*Regolamento interno della Commissione tecnico-consultiva per le aree sciabili di cui all'articolo 11 della l.r. 2/2009 e s.m.i.*” così come composta con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 23 del 8 marzo 2016, che stabilisce, in particolare, le modalità di convocazione, il numero legale, la delega e la metodologia di esame delle domande di classificazione delle piste stesse, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce l'allegato 2 della D.G.R. n. 47-3355 del 23/05/2016;
- di stabilire che al Settore Offerta turistica e sportiva della Direzione Promozione della Cultura, del turismo e dello sport, è affidato il procedimento di classificazione delle piste da sci, di discesa e di fondo, di cui all'articolo 7 della legge medesima.

Il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Criteria e indirizzi procedurali e tecnici per la presentazione della domanda di classificazione delle piste da sci da discesa e da fondo ai sensi del comma 1 art. 6 e artt. 7 e 8 della legge regionale n. 2 del 26.01.2009 e s.m.i.

Al fine di garantire uniformità e omogeneità sul territorio piemontese per la presentazione della domanda di classificazione delle piste da discesa e da fondo di nuova realizzazione o esistenti, si rende opportuno fornire ai soggetti di cui all'art. 12, comma 2 l.r. 2/09 e s.m.i. le seguenti indicazioni procedurali e tecniche.

La domanda per la classificazione delle piste da sci da discesa e da fondo deve essere corredata dagli elaborati di progetto previsti dall'art. 8, l.r. 2/09 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 7 comma 5, l.r. 2/09 e s.m.i. la presentazione della domanda di classificazione costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti di cui all'art. 40 della stessa legge, anche se il comune di riferimento non ha provveduto all'individuazione dell'area sciabile e di sviluppo montano, ai sensi dell'articolo 5, l.r. 2/09 e s.m.i.

Criteria e adempimenti tecnico - procedurali

A) Soggetti legittimati alla presentazione della domanda (art. 12 comma 2, l.r. 2/09 e s.m.i.)

La domanda di classificazione, corredata degli elaborati di cui all'art. 8 l.r. 2/09 e s.m.i., deve essere presentata alla Direzione regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport – Settore Offerta Turistica e Sportiva, dai seguenti soggetti:

- a) il concessionario, ai sensi della l.r. 74/1989, per la costruzione e la gestione dell'impianto di risalita funzionalmente collegato alla pista, nonché le persone fisiche o giuridiche da esso delegate;
- b) i comuni, che eseguono opere al di fuori della propria competenza territoriale previa delega, le associazioni di comuni e le unioni montane;
- c) la Regione Piemonte;
- d) la Fondazione 20 marzo 2006;
- e) i soggetti che, mediante convenzione, abbiano assunto l'obbligo di realizzare la pista quale opera a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti;
- f) il soggetto che si obbliga ad assicurare la preparazione, la manutenzione e la battitura della pista di fondo;
- g) ogni altro soggetto pubblico o imprenditore privato.

B) Elaborati di progetto per la domanda di classificazione (art. 8 l.r. 2/09 e s.m.i.)

I. La domanda di classificazione delle **piste di nuova realizzazione** è corredata dagli elaborati progettuali richiesti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia e da quanto previsto dal seguente punto II.

II. La domanda di classificazione delle **piste esistenti** è corredata dai seguenti elaborati:

a) documentazione fotografica dello stato dei luoghi interessati:

(Fotografia aerea complessiva dell'area in scala non inferiore a 1:10.000 con indicazione sulla stessa di impianti, edifici, strutture e piste esistenti facenti parte della stazione sciistica);

b) corografie dello stato di fatto, in scala non minore di 1:10000, che mettono in evidenza l'area sciabile e di sviluppo montano, ove già individuata, con indicazione del complesso delle piste e degli impianti esistenti e dei servizi ad essi funzionali, la viabilità di accesso all'area e strade di servizio estive e invernali;

(Cartografia CTR complessiva dell'area in scala non inferiore a 1:10.000 con indicazione sulla stessa di impianti, edifici, strutture e piste esistenti facenti parte della stazione sciistica)

c) planimetrie a curve di livello, in scala minima non minore di 1:5000, delle piste esistenti sulle quali devono essere riportate:

1) gli eventuali sistemi di protezione di tipo fisso contro gli infortuni (reti A);

2) l'indicazione delle sezioni di cui alla lettera d;

(Planimetria complessiva dell'area in scala non inferiore a 1:5.000 con riportante impianti, edifici, strutture e piste esistenti facenti parte della stazione sciistica e le indicazioni richieste ai punti 1 e 2 della presente lettera c)

d) sezioni longitudinali con indicazione delle pendenze per tratti significativi, riportanti anche, ove presenti, eventuali pendenze trasversali;

(Profili delle piste in scala non inferiore a 1:5.000 con indicazione sugli stessi per tratti significativi di quota, pendenza, lunghezza progressiva, parziale e sviluppata)

e) relazione tecnica articolata nei seguenti argomenti:

1) caratteristiche delle piste quali dislivello, lunghezza orizzontale e sviluppata sull'asse della pista, pendenza longitudinale media e massima, pendenze trasversali, larghezza massima, media e minima, superficie totale, orientamento dei versanti;

2) connotati dei siti attraversati quali morfologia e struttura del terreno, colture in atto, risorse idriche;

3) valutazioni dimensionali delle piste in relazione alla funzionalità dell'area sciabile e di sviluppo montano;

(Fascicolo riportante la descrizione delle caratteristiche tecniche delle piste da sci corredato da idonea documentazione fotografica. Per caratteristiche tecniche è necessario indicare: quota di partenza, quota di arrivo, dislivello, lunghezza sviluppata, pendenza longitudinale media, pendenza longitudinale massima, pendenza trasversale, larghezza massima, larghezza media, larghezza minima, superficie totale, orientamento dei versanti, dotazione innevamento programmato, dispositivi di protezione/prevenzione, morfologia del terreno, struttura del terreno, colture in atto, risorse idriche, tipologia del fondo, considerazione sul dimensionamento della pista con particolare riferimento alla portata oraria di sciatori sugli impianti)

f) relazione di inquadramento territoriale e urbanistico;

(Fascicolo riportante indicazioni inerenti il territorio ove è presente la stazione sciistica e la presenza di eventuali vincoli territoriali/ambientali, quali: vincolo paesaggistico, vincolo naturalistico (presenza di parchi, aree naturali protette, zone SIC e ZPS), vincolo idrogeologico, necessità di nulla osta idraulico, piano territoriale urbanistico, individuazione comunale di area sciabile ex art. 5 comma 1 – l.r. 2/09 e relativa cartografia, ove già individuata)

g) relazione descrittiva in merito ad eventuali usi civici gravanti sulle aree interessate;

(qualora presenti, corredata da specifica documentazione attestante la sussistenza del vincolo)

h) estratto delle tavole di azionamento del P.R.G.C. riportanti l'area sciabile e di sviluppo montano;

(Cartografia di P.R.G.C. o di eventuali altri strumenti di dettaglio, complessiva dell'area in scala non inferiore a 1:10.000 con indicazione sulla stessa di impianti, edifici, strutture e piste esistenti facenti parte della stazione sciistica)

i) planimetria catastale in scala non minore di 1:2000;

(evidenziare le piste, i fogli di mappa e le particelle attraversate)

j) proposta motivata di classificazione della pista.

(Fascicolo riportante una relazione del proponente con indicazione della classificazione proposta per ciascuna di esse)

C) Grado di difficoltà delle piste

Le piste sono segnate e suddivise secondo il loro grado di difficoltà in pista facile (contraddistinta dal colore blu), pista di media difficoltà (contraddistinta dal colore rosso), pista difficile (contraddistinta dal colore nero); la classificazione dovrà avvenire sulla base dei dati tecnici di seguito riportati.

Le piste da discesa si classificano come indicato dal comma 3 dell'art. 24 della l.r. 2/09 e s.m.i, nel modo seguente:

- piste facili, segnate in blu: la loro pendenza longitudinale e trasversale massima non può superare il 25 per cento, ad eccezione di brevi tratti inferiori a 50 m. in zone non delimitate;
- piste di media difficoltà, segnate in rosso: la loro pendenza longitudinale e trasversale massima non può superare il 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti inferiori a 100 m. in zone non delimitate, e la loro pendenza longitudinale media è superiore al 20 per cento;
- piste difficili, segnate in nero: la loro pendenza longitudinale massima supera i valori massimi delle piste rosse e la loro pendenza longitudinale media è superiore al 20 per cento.

Si precisa che, in caso di pendenza longitudinale media inferiore o pari al 20 per cento, la pista viene classificata come pista facile e segnata in blu, anche in presenza di brevi tratti, inferiori a 50 metri, la cui pendenza longitudinale e trasversale massima superi il 25 per cento.

Le piste da fondo si classificano, nel rispetto delle relative norme UNI, nel modo seguente:

- piste facili, segnate in blu: le piste la cui pendenza longitudinale, sia in salita sia in discesa, non superi il 5%, ad eccezione di brevi tratti, non superiori a 100 metri, su terreno aperto. Il tracciato preparato non deve presentare pendenze trasversali apprezzabili;

- piste di media difficoltà, segnate in rosso: le piste la cui pendenza longitudinale, sia in salita sia in discesa, non superi il 15%, ad eccezione di brevi tratti, non superiori a 100 metri, su terreno aperto;
- piste difficili, segnate in nero: le piste la cui pendenza longitudinale, sia in salita sia in discesa, superi i valori massimi delle piste di media difficoltà.

Ai sensi del comma 3 bis dell'art. 24 della l.r. 2/09 e s.m.i., è facoltà del gestore presentare motivata richiesta di classificazione delle piste, sia da discesa che da fondo, differente rispetto alle disposizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo, laddove ricorrano fattori differenti dalla pendenza che incidono comunque sul grado di difficoltà, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, la larghezza della pista, la sua esposizione, la presenza di neve artificiale, la presenza di ostacoli naturali e non, la consistenza del bordo pista.

D) Iter procedurale per il rilascio dell'atto di classificazione.

La domanda di classificazione viene esaminata in pre-istruttoria dal Settore Offerta Turistica e Sportiva con riferimento alla presenza di tutti gli elaborati previsti dall'art. 8, comma 2 della l.r. 2/09 e s.m.i. La stessa viene successivamente assegnata al gruppo di lavoro ristretto individuato all'interno della Commissione tecnico-consultiva per la classificazione delle piste, la cui composizione è definita dal Regolamento interno, il quale svolge un'istruttoria tecnica e presenta una proposta di parere all'attenzione della Commissione. La Commissione pronuncia parere vincolante e motivato sulla domanda di classificazione entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della stessa da parte dell'ufficio regionale competente. La Commissione può chiedere integrazioni documentali e chiarimenti al richiedente, affinché l'istanza possa essere valutata. In tal caso il termine decorre nuovamente dalla data di ricezione delle integrazioni. La Commissione ha altresì facoltà di effettuare ispezioni e sopralluoghi. Alla chiusura dei lavori la Commissione redige il verbale delle sedute.

A conclusione dell'istruttoria, il dirigente del Settore Offerta Turistica e Sportiva responsabile del procedimento, acquisito il parere della Commissione, provvede con propria determinazione alla classificazione delle piste, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 7 della l.r. 2/09 e s.m.i.

E) Elenco regionale delle piste (art.10 l.r. 2/09 s.m.i.)

Le piste classificate sono inserite in apposito elenco istituito presso la Direzione regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport competente, consultabile telematicamente sul sito istituzionale: www.regione.piemonte.it/turismo/cms/

F) Modifica della classificazione delle piste.

In caso di mutamento dei parametri che hanno determinato la classificazione delle piste da sci, uno dei soggetti indicati dall'articolo 12 comma 2 della l.r. 2/09 e s.m.i. è tenuto a presentare, all'ufficio regionale competente, la proposta di nuova classificazione delle piste modificate, corredata da tutti gli elaborati indicati alla precedente lettera b), prima dell'inizio della stagione sciistica immediatamente successiva.

Regolamento interno della Commissione tecnico-consultiva per la classificazione delle piste da sci di cui all'articolo 11 della l.r. 2/2009 e s.m.i.

1. La **Commissione tecnico-consultiva per la classificazione delle piste** istituita ai sensi dell'art. 11 della l.r. 2/09 s.m.i. ha sede presso Il Settore Offerta Turistica e Sportiva. Ad essa sono demandati i compiti di cui alla legge regionale 2/09 e s.m.i. con particolare riferimento alle attività finalizzate alla classificazione delle piste da sci da discesa e da fondo di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge medesima.
2. La Commissione è composta come previsto dall'art. 11 comma 2 della l.r. 2/09 s.m.i.
Fanno parte della Commissione:
 - a) quattro dirigenti dei settori regionali competenti;
 - b) un rappresentante dei comuni di competenza territoriale;
 - c) un esperto designato dall'Associazione piemontese esercenti impianti a fune o un rappresentante dell'Associazione piemontese enti gestori di piste di sci di fondo o suo delegato, a seconda degli argomenti trattati;
 - d) un rappresentante del Collegio regionale dei maestri di sci;
 - e) un rappresentante delle organizzazioni di volontariato operanti nel soccorso piste;
 - f) un rappresentante del Collegio regionale Guide Alpine italiane;
 - g) un rappresentante della FISL;
 - h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, presenti nella Regione e firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il trasporto a fune o dei contratti collettivi territoriali, ove presenti;
 - i) un rappresentante del servizio medico di emergenza sanitaria territoriale 118;
 - j) un esperto designato dal Club Alpino Italiano (CAI) Piemonte;
 - j bis) un rappresentante dell'Associazione soccorso alpino e speleologico piemontese.Ciascun membro può nominare, di volta in volta e con delega scritta, un sostituto delegato.
I componenti della Commissione, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, durano in carica fino a nuova nomina. Ai membri della Commissione non spetta alcun gettone di presenza o altra indennità.
3. La Commissione è presieduta dal dirigente regionale individuato dal D.P.G.R. di nomina dei componenti, tra i quattro dirigenti dei Settori regionali competenti per materia.
4. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da personale regionale. La segreteria ha sede presso il Settore Offerta Turistica e Sportiva competente al ricevimento delle domande di classificazione.
5. La Commissione è convocata dal Presidente tramite invio della lettera di convocazione, almeno 5 giorni prima della seduta, agli indirizzi P.E.C. degli Enti elencati al precedente punto 2. a esclusione dei dirigenti regionali i quali sono convocati con sistema di posta certificata interna regionale. La convocazione è altresì trasmessa via e-mail direttamente all'interessato, affinché ne prenda visione tempestivamente.
La Commissione può, altresì, essere convocata su richiesta di almeno un terzo dei componenti in carica contenente la proposta degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.
6. Ai fini dell'espressione del parere sulla classificazione delle piste da sci, le sedute sono validamente costituite con la presenza, anche per mezzo del sostituto delegato, della maggioranza dei componenti in carica.
7. Il Settore regionale che riceve le domande di classificazione, svolge una pre-istruttoria con riferimento alla presenza degli elaborati previsti dall'art. 8 comma 2 della legge 2/09 s.m.i.
8. La Commissione è tenuta a esprimere parere vincolante e motivato sulla domanda di classificazione delle piste da sci entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda da parte del Settore regionale competente. La commissione accerta la conformità della domanda medesima rispetto ai parametri di cui agli articoli 8 e 24 della legge regionale 2/09 s.m.i. e ai criteri fissati con deliberazione della Giunta regionale (art. 11 comma 4 l.r. 2/09 s.m.i.).
9. I pareri della Commissione sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente (art. 11, comma 5 l.r. 2/09 s.m.i.). Delle decisioni

adottate è redatto apposito verbale sottoscritto dai componenti della Commissione presenti alla seduta.

10. La Commissione costituisce, al proprio interno, un gruppo di lavoro ristretto composto dall'esperto designato dall'Associazione piemontese esercenti impianti a fune o degli enti gestori di piste di sci di fondo, dal rappresentante del Collegio Regionale dei Maestri di Sci del Piemonte, dal rappresentante della Federazione Italiana Sport Invernali F.I.S.I., dal rappresentante dei comuni di competenza territoriale su indicazione dell'A.N.C.I. e dai quattro dirigenti dei settori regionali competenti, o loro delegati.

Il gruppo ristretto svolge un'istruttoria tecnica sulle domande di classificazione delle piste da sci, come strasmesse dal Settore Offerta Turistica e Sportiva e predispone una proposta di parere sulla classificazione da presentare alla Commissione nella prima seduta utile.

11. Ai lavori della Commissione possono essere invitati tecnici ed esperti il cui parere sia ritenuto utile o necessario nell'esame di singole questioni. La Commissione, ai fini dell'espletamento delle sue funzioni, può effettuare, comunque entro i termini previsti, ispezioni e sopralluoghi sulle aree interessate dalla richiesta di classificazione (art. 11 comma 6 l.r. 2/09 s.m.i.).